



Associazione Onlus - Carmine Speranza

Statuto dell'organizzazione di volontariato denominata Associazione "Carmine Speranza O.n.l.u.s."

Art. 1

Costituzione

L'associazione di volontariato denominata Associazione "Carmine Speranza O.n.l.u.s.", più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della Legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 n. 266, della Legge regionale della Campania n. 11/07, del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni e segue gli indirizzi contenuti nella Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1079/02 e nel Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 16/09,

L'uso dell'acronimo O.n.l.u.s. verrà utilizzato in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico. Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Art. 2

Principi ispiratori

L'associazione è di ispirazione laica ed è apartitica. Nel promuovere e diffondere la solidarietà si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Comitato direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Art. 3

Sede

L'associazione ha la propria sede legale in Torre Orsaia (Salerno) in Via Mulino n. 6/B

L'associazione opera in tutto il territorio nazionale.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee dei soci, del Comitato direttivo, e se previsti, degli organi di controllo e di garanzia, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.



Associazione Onlus - Carmine Speranza

Art. 4

Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5

Attività e finalità

L'associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione intende realizzare:

- la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini mediante la prestazione di servizi in favore di minori, infermi, anziani, portatori di handicap, persone svantaggiate mirando alla prevenzione, cura e riabilitazione fisica, psichica, sociale e morale mediante assistenza anche domiciliare;
- la promozione, il coordinamento, il potenziamento, l'incentivazione e la disciplina dell'attività di donazione volontaria di attrezzature sanitarie e per disabili;
- la promozione, l'integrazione umana, sociale e culturale dei cittadini extra comunitari e di tutti i cittadini stranieri che versano in condizioni di disagio e difficoltà, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- la prestazione di attività di pronto soccorso e di primo intervento medico, nel caso di calamità o di eventi negativi che coinvolgono l'intera comunità;
- promuovere e sostenere azioni di ricerca scientifica nelle attività precedentemente illustrate al fine di ricavare informazioni e indicatori utili a migliorare il benessere sociale delle persone;
- promuovere e organizzare attività di formazione/informazione al fine di qualificare al meglio l'attività svolta dai volontari;

In particolare l'Associazione intende:

- realizzare una prevenzione primaria o secondaria delle malattie cardiovascolari ed il loro tempestivo riconoscimento e trattamento;
- promuovere ed organizzare gratuitamente corsi di formazione BLS e BLSD, ricerche, studi, campagne di screening e convegni scientifici relativi alla cardiologia e di tutti i componenti di rischio delle malattie cardiovascolari;
- sostenere la preparazione e la specializzazione delle varie categorie professionali interessate alla cardiologia, diabetologia endocrinologia, ed altri settori specifici nel campo sanitario attraverso azioni di fund raising finalizzate al conferimento di borse di studio, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che svolgono queste attività;
- svolgere azioni di fund raising per sostenere le strutture sanitarie pubbliche e/o enti pubblici e privati ad acquistare dotazioni strumentali moderne per la cura delle patologie cardiologiche, diabetologiche ed endocrinologiche.

Per far questo l'associazione potrà avvalersi anche del supporto di volontari del Servizio Civile Nazionale.



Associazione Onlus - Carmine Speranza

- la prestazione di attività di Protezione Civile, in collaborazione con gli organi dello Stato e le associazioni di volontariato operanti nel settore;

- sviluppare l'aggiornamento, la riqualificazione e la formazione, anche ai sensi della Legge 845/78, in tutti i campi sociali allo scopo di migliorare lo sviluppo e l'integrazione sociale di cittadini italiani e stranieri.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'associazione opererà anche in rete con altri organismi e enti pubblici e privati, sia a livello locale che a livello nazionale. L'associazione può aderire ad associazioni di II livello e/o di livello maggiore.

Art. 6

Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato. L'attività svolta dai volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci. Lo status di volontario è incompatibile con qualunque rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 7

Dipendenti

L'associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dalla legge dell'11 agosto 1991 n. 266, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 8

Collaboratori di lavoro autonomo

L'associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati da una specifica lettera di incarico e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 9

Soci

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità precedentemente indicate.



Associazione Onlus - Carmine Speranza

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Il Comitato direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Comitato direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Il Comitato direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente).

Avverso la decisione del Comitato direttivo sull'ammissione di nuovi soci, è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 90 (novanta) giorni, dovrà versare alla quota sociale annuale. Al socio sarà rilasciata la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione, se prevista.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Comitato direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

Inoltre l'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato direttivo, può riconoscere lo status di "socio sostenitore" alle persone, che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'O.d.V., contribuiscono economicamente alle sue attività.

Infine l'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato direttivo, può riconoscere lo status di "socio onorario" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione e persone .fisiche e giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti.

Art. 10

Diritti dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei soci e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Comitato direttivo e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed



Associazione Onlus - Carmine Speranza

eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto durante l'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 11

Obblighi dei soci

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 12

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Comitato direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Comitato direttivo che delibererà in merito;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto



Associazione Onlus - Carmine Speranza

con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Comitato direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r..

Il socio espulso potrà appellarsi all'Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 13

Organi sociali

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Comitato direttivo.

Sono organi di controllo e di garanzia:

3. Il Collegio dei revisori contabili;
4. Il Collegio dei Garanti, se previsto.

Sono cariche dell'associazione:

5. il Presidente;
6. il Vice-Presidente;
7. Il Segretario – Economo.

Gli organi sociali quali il Comitato direttivo, gli organi di controllo e di garanzia, se previsti, e il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci (ad eccezione dei membri del Collegio dei revisori Contabili).

La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e di garanzia, è di 5 (cinque) anni rinnovabili.

Art. 14

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.



Associazione Onlus - Carmine Speranza

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

E' presieduta dal Presidente del Comitato direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente, nell'eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Comitato direttivo, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e di quello preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei soci.

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta anche da 1/3 (un terzo) dei soci. In tal caso il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro quindici gironi dal ricevimento della richiesta presentata dai soci.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

- l'elezione dei membri del Comitato direttivo e degli eventuali organi di controllo e di garanzia;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Comitato direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;



Associazione Onlus - Carmine Speranza

- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni prima precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione della relazione annuale da presentare al Comitato direttivo;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali a carico dei soci.
- ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Comitato direttivo o di soci espulsi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:

1. ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;
2. qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato direttivo.

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci sono adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per a mezzo telefax, raccomandata o posta elettronica. La convocazione dovrà avvenire almeno 14 (quattordici) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere:

1. la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
2. un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
3. l'ordine del giorno;



Associazione Onlus - Carmine Speranza

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo una delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 15

Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero minimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Comitato direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Comitato direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina. I sostituiti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni (a mero titolo esemplificativo si nomina il primo degli esclusi, poi il secondo, ecc...). I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Comitato direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Il Comitato direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure ogniqualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle richieste.

Ogni membro del Comitato direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Comitato direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno



Associazione Onlus - Carmine Speranza

dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno;

Il Comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente.

E' di pertinenza del Comitato direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Comitato direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice-presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;

10

Via Mulino 6/b **84077 Torre Orsaia (Sa)**

www.onlus-caminesperanza.org - info@onlus-carminesperanza.org

C.F. 93020070657



Associazione Onlus - Carmine Speranza

- proporre all'Assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/zero). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dall'Assemblea dei soci.
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deferire al Collegio dei Garanti, se previsto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta oppure pronunciarsi in tal senso qualora l'organo di garanzia non sia stato previsto.

Delle deliberazioni del Comitato direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Comitato direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Art. 16

Il Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dei soci è anche il Presidente del Comitato direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione. Egli è eletto dal Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni.

L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

Egli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Comitato direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;



Associazione Onlus - Carmine Speranza

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo massimo pari a € 5.000,00 (cinquemila/zero). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dal Comitato direttivo.

Art. 17

Il Vice-presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-presidente, il quale convocherà il Comitato direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 18

Il Segretario - Economo

L'assemblea elegge un Segretario - Economo. Egli assiste il Presidente.

Compiti del Segretario - Economo sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso che sono istituiti;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- in mancanza del Tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili;
- curare la gestione della cassa dell'associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa;ù
- riscuotere le quote sociali;ù



Associazione Onlus - Carmine Speranza

- predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

Art. 19

Il Collegio dei revisori contabili

L'Assemblea dei soci elegge un Collegio dei revisori contabili formato da un numero di 3 (tre) membri che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Il Collegio dei revisori contabili elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Non è previsto alcun compenso per i revisori contabili, anche se esterni.

La carica di revisore contabile è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e con quella di garante.

Il Collegio dei revisori contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i revisori contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss del Codice Civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

In particolare i compiti principali del Collegio dei revisori contabili sono i seguenti:

- verificare e controllare la legittimità dell'operato del Comitato direttivo e dei suoi membri;
- controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;
- verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere sui bilancio preventivo e consuntivo, prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci;
- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori contabili;

Art. 20

Il Collegio dei garanti

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare Il Collegio dei garanti formato da un numero di 3 (tre) membri scelti fra gli aderenti all'associazione.

Il Collegio dei garanti elegge fra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.



Associazione Onlus - Carmine Speranza

La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori contabili.

Il Collegio dei garanti è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

Art. 21

Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 22

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, come individuate nel Decreto ministeriale del 25 Maggio 1995. Tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato del 11 agosto 1991 n. 266;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;

Art. 23

Quota sociale

La quota sociale annua è determinata dall'Assemblea dei soci. Tale quota deve essere versata entro il 28 Febbraio dell'anno al quale si riferisce. Essa non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di



Associazione Onlus - Carmine Speranza

recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione..

Art. 24

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale (indivisibile) dell'associazione è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato del 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 25

Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Comitato direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo, nonché la relazione. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori contabili (se costituito) almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L'associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

Art. 26

Responsabilità dell'associazione



Associazione Onlus - Carmine Speranza

Tutti i volontari, in conformità della Legge n. 266/91, sono assicurati sia contro gli infortuni che per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 27

Scioglimento dell'associazione

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Comitato direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea dei soci provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altra organizzazione di volontariato O.n.l.u.s. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28

Logo dell'associazione

Il marchio o logo dell'associazione "Carmine Speranza Onlus " verrà depositato presso gli uffici competenti e potrà essere utilizzato soltanto per questioni attinenti alla vita istituzionale dell'Associazione.

Il distintivo sociale, che i soci sono sempre autorizzati a portare, è fornito unicamente dall'associazione al quale i soci potranno richiederlo direttamente ; tale diritto decade in caso di perdita della qualifica di socio.

Art. 29

Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Comitato direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

Art. 30

Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolare della Legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 n. 266, della Legge regionale della Campania n. 11/07, del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni e segue gli indirizzi contenuti nella Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1079/02 e nel Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n.16/09.